

SABATO 23 OTTOBRE 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Riscossione: la delega fiscale ha ignorato il diritto di uguaglianza tra contribuente e fisco - pag. 2
- Sulla (ipotizzata) revisione del catasto chi ha ragione? - pag. 5
- Cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre: 150 giorni per il versamento - pag. 7
- Decreto fiscale: i chiarimenti nelle faq dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione - pag. 12

LAVORO E PREVIDENZA

- Processo del lavoro e negoziazione assistita: si può parlare di riforma? - pag. 14
- Ammortizzatori sociali con causale Covid prorogati al 31 dicembre 2021. A quali condizioni - pag. 16
- Equo compenso, Confindustria: servono coperture finanziarie per un'applicazione più estesa - pag. 19
- Aree crisi complessa: nessuna riduzione per mobilità in deroga - pag. 19
- Agriturismo e viticoltura: sgravio Covid per autonomi e datori di lavoro - pag. 20
- Smartworking: pronte le Linee guida per nella pubblica amministrazione - pag. 20

FINANZIAMENTI

- Bando Eurostars 3: finanziamenti per le imprese che investono nella ricerca industriale - pag. 22

IMPRESA

- Brexit: la check list per gestire i nuovi controlli e gli adempimenti - pag. 24

IN EVIDENZA

Sulla (ipotizzata) revisione del catasto chi ha ragione?

di Filippo Dami - Professore associato di Diritto tributario presso l'Università di Siena

La revisione del catasto, contenuta nella delega per la riforma del sistema fiscale, ha alimentato un acceso dibattito sugli effetti che potrebbe determinare: c'è chi teme che celi un incremento della tassazione sugli immobili; il Governo ha invece rassicurato sul fatto che non ci saranno impatti (almeno imminenti). Entrambe queste posizioni hanno un fondo di verità. La delega, è vero, esclude testualmente un effetto diretto sulla relativa tassazione; è altresì vero che, oltre a non poter escludere che i dati catastali aggiornati producano in futuro una modifica del sistema di tassazione, è pressoché certo che potranno costituire una fonte di riferimento nelle attività accertative. Il che certamente non rassicura... Ma una soluzione c'è!

L'approvazione, lo scorso 5 ottobre, da parte del Governo del disegno di legge delega per la **revisione del sistema fiscale** ha scatenato un acceso dibattito che, anziché orientarsi sui contenuti delle numerose previsioni che, se davvero attuate, produrrebbero quella riforma strutturale da tempo invocata, si è principalmente (ed almeno da parte degli esponenti politici) incentrato sulla prospettata **modernizzazione** degli strumenti di **mappatura degli immobili** e di **revisione del catasto**. I termini della contrapposizione



Processo del lavoro e negoziazione assistita: si può parlare di riforma?

di Francesco Rotondi - Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

Il disegno di legge delega al Governo per la riforma del processo civile è stato approvato in prima lettura al Senato. Per il processo del lavoro sono stati introdotti alcuni correttivi che riguardano il rito unico in caso di licenziamento. Si prevede, infatti, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita a condizione che ciascuna parte sia difesa dal proprio avvocato, nonché, se le parti lo ritengono, anche dai consulenti del lavoro. Ma riconoscere il ruolo di queste professionalità non rappresenta la mera trasposizione in una norma di un dato di fatto?

E' stato recentemente approvato dal Senato il disegno di legge delega al Governo per la **riforma del processo civile**. Le cui risoluzioni in tempi ragionevoli rendono il mercato più dinamico ed efficiente.

Questo intervento normativo viene considerato centrale, nel piano di riforme post-pandemico nella misura in cui nel giudizio civile in generale sono rappresentate le istanze di giustizia, prevalentemente di tipo economico, le cui risoluzioni in tempi ragionevoli rendono il mercato più dinamico ed efficiente. La delega alla riforma nasce con l'obiettivo di fornire risposte all'ormai atavica necessità di **razionalizzare il processo** e contemporaneamente l'esigenza di **celerità**, con la garanzia dei **diritti di difesa** delle parti in giudizio.



Fisco

Disparità di trattamento

Riscossione: la delega fiscale ha ignorato il diritto di uguaglianza tra contribuente e fisco

di Maurizio e Antonella Villani - Studio Legale Tributario Villani

La delega fiscale prevede la revisione del sistema della riscossione, tralasciando tuttavia di affrontare la disparità di trattamento della posizione creditoria tra l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (in caso di riscossione diretta) e il contribuente (nel caso di presentazione di istanza di rimborso), in relazione alla quantificazione del dovuto. A parità di posizione creditoria, infatti, nel caso in cui a richiedere le somme sia l'Agente della Riscossione, il contribuente si troverà a pagare circa il 45% in più del tributo richiesto; diversamente, il contribuente che richiede le somme maturerà un tasso di interesse pari solo al 2,5% dell'importo chiesto a rimborso, esclusi il primo e semestre in cui è effettuata la richiesta e l'ultimo semestre in cui viene emesso l'ordinativo.

La legge delega fiscale, approvata dal Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, si fa portatrice dell’impegno, assunto dal Governo, di operare, una ristrutturazione del sistema della **riscossione**.

Leggi anche

- Delega fiscale rallentata. Ma è urgente la riforma della riscossione

- Revisione della riscossione e codificazione in materia tributaria: cosa prevede la delega fiscale

Piano programmatico che, tuttavia, ha tralasciato un elemento fondamentale: l'incomprensibile **disparità di trattamento** della posizione creditoria tra l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (in caso di riscossione diretta) e il contribuente (nel caso di presentazione di istanza di rimborso), in relazione alla quantificazione del dovuto.

In particolare, il riferimento è alle ipotesi in cui, a parità di posizione creditoria, nel caso in cui a richiedere le somme sia l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a seguito della notifica di una cartella di pagamento il contribuente si troverà a pagare circa il 45% in più del tributo richiesto (a titolo di **interessi, interessi moratori, oneri di riscossione** e sanzioni amministrative); al contrario, nel caso in cui a richiedere le somme sia il contribuente (rimborso di quanto indebitamente versato), esso maturerà un tasso di interesse pari solo al 2,5% dell'importo chiesto a rimborso, esclusi il primo semestre in cui è effettuata la richiesta e l'ultimo semestre in cui viene emesso l'ordinativo.

Ebbene, tale situazione rappresenta certamente una inaccettabile e quantomai ingiustificata disparità di trattamento tra Amministrazione Finanziaria e

contribuente, con una evidente **lesione del diritto di uguaglianza** che costituisce un principio di così evidente rilevanza nel nostro ordinamento che non può essere oggetto di *deminutio*.

Fisco e contribuenti: importi a confronto

Al fine di comprendere appieno l'ingiustizia perpetrata nei confronti dei contribuenti, si rende necessario procedere a un **confronto delle voci** (e relativi **tassi**) che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può richiedere, e di fatto sempre richiede, con la cartella di pagamento, rispetto agli importi che può richiedere il contribuente in ipotesi di rimborso.

Per l'Agente della riscossione

Più nel dettaglio, nel caso dei tributi erariali la base sulla quale è effettuato il calcolo, ossia l'importo delle somme iscritte a ruolo, è così composto:

- **tributo** (imposte, tasse e contributi);

- **interessi legali:** si tratta di interessi applicati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte. Tali tassi ammontano al 4% annuo (ai sensi dell'art. 20, D.P.R. n. 602/1973) o, in caso di rateizzazione o sospensione, al 6% annuo (*ex art. 21, comma 1, D.P.R. n. 602/1973*);

- **interessi di mora:** si tratta di interessi applicati per legge su cartelle e avvisi non pagati entro la scadenza (60 giorni), disciplinati dall'art. 30, D.P.R. n. 602/1973 e ad oggi fissati nel 2,68% annuo;

- **oneri di riscossione** (fino al 31 dicembre 2015 denominato **aggio**): è la remunerazione che l'Agente della riscossione percepisce per la sua attività di riscossione;

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 112/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 31/2001, gli oneri dattistici sono pagati sono così dovuti:	dalla data del 31/05/2005, gli oneri dattistici sono pagati esattoriale (il restante 3% è a carico dell'ente creditore):
--	---

- nella misura fissa del 1% in caso di riscossione spontanea	(-nell'anno scade il 6% sul riscosso e sugli interessi di mora, nei casi di r
	giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Tale voce è stata peraltro oggetto di attenta valutazione da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 120/2021 la quale, nel pronunciarsi sulla *vexata quaestio* della legittimità o meno dell'aggio nell'esecuzione forzata tributaria, ha rivolto un **monito incisivo al legislatore** per un urgente intervento di riforma, in quanto "la grave situazione di inefficienza della riscossione coattiva, che incide negativamente su una fase essenziale della dinamica del prelievo delle entrate pubbliche, non solo si riflette di fatto sulla ragionevolezza e proporzionalità dell'aggio, ma determina altresì una grave compromissione, in particolare, del dovere tributario".

- **sanzioni amministrative:** sono previste dagli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. n. 471/1997.

In particolare, le principali sanzioni tributarie riguardano:

a) i **versamenti diretti:** in caso di pagamenti omessi o ritardati delle imposte dirette, la sanzione è pari al 30% del valore dell'imposta dovuta. Se l'importo viene saldato entro 90 giorni la sanzione viene ridotta della metà passando dal 30 al 15%. Un'ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni in quanto in tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%) - art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);

b) **utilizzo** di un'eccedenza o di un credito d'imposta **in misura superiore** a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti: in tali ipotesi, salva l'applicazione di disposizioni speciali, si applica, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato;

c) **utilizzo in compensazione di crediti inesistenti:** in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti la sanzione è applicata dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi - art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997.

Si precisa che a queste sanzioni si può applicare il **ravvedimento operoso**, disciplinato dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

Per il contribuente

Tali importi, tuttavia, non saranno altrettanto dovuti e corrisposti al **contribuente** nell'ipotesi in cui, in seguito a somme indebitamente versate, questi chieda il **rimborso**. In tal caso, il contribuente maturerà, solo a partire **dalla seconda anno dalla richiesta di rimborso**, un **tasso percentuale del 2,5%** sull'importo chiesto a rimborso.

Più nel dettaglio, a prescindere dalla tipologia di rimborso attivata, sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso di imposte sui redditi da questi pagate, maturano interessi calcolati, ai sensi degli articoli 44 e 44-bis, D.P.R. n. 602/1973, a un tasso semestrale **del 2,5%**.

In particolare, si evidenzia che il **calcolo degli interessi** si applica **per semestri interi, escluso il primo**, dalla data del versamento errato o dalla data di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il rimborso o

dalla data di presentazione della domanda con la quale il rimborso è stato richiesto e fino alla data di emissione dell'ordinativo del rimborso, nonché l'**ultimo**, in cui tale ordinativo è emesso. Tanto comporta che, nell'ipotesi in cui il rimborso venga emesso entro un anno dalla richiesta, il credito vantato dal contribuente non maturerà alcun interesse in quanto, per legge, occorre scomputare il primo e ultimo semestre (per un totale di 12 mesi).

Manca la parità sostanziale

In conclusione, dall'esame sopra svolto, emergono senza ombra di dubbio **forti criticità** del sistema di riscossione italiano che impongono un necessario intervento sui meccanismi attualmente in vigore. Sebbene qualcosa si stia muovendo in tal senso, tuttavia gli aspetti che afferiscono alla sfera del cittadino-contribuente in termini di parità sostanziale continuano a non essere presi in considerazione.

Di questa situazione il legislatore è ben conscio, ma sembra essere altrettanto ben conscio che gli **interessi** e gli **oneri di riscossione** rappresentano un'**entrata importante** e poco conosciuta.

E invero, se è giusto combattere l'evasione, è altresì giusto prevedere un tipo di **trattamento parificato** tra Amministrazione e contribuente, in quanto per contrastare in modo effettivo l'evasione fiscale deve essere riscoperto il **fondamento etico** dell'obbligazione tributaria e affermato un diritto di uguaglianza anche da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Non è accettabile che, a fronte dei numerosi interventi volti all'aggiornamento e al potenziamento dell'attività di riscossione, il legislatore non abbia mai controbalanciato la posizione del cittadino-contribuente, che viene a trovarsi una situazione di evidente disparità rispetto al Fisco.

Il riferimento è soprattutto alle ipotesi in cui, a seguito della notifica della cartella di pagamento, il contribuente si troverà a pagare oltre al tributo (imposte, tasse e contributi) anche ulteriori somme a titolo di interessi legali, interessi di mora, oneri di riscossione-aggio e sanzioni amministrative (per un totale pari a circa il 45% in più del tributo dovuto); percentuale di cui, tuttavia, non beneficerà nell'ipotesi contraria in cui sia esso a rivestire il ruolo di creditore (ipotesi di rimborso ex art. 38, D.P.R. n. 602/1973), potendo solo

maturare un tasso di interesse pari al 2,5%, richiedibile solo dal secondo anno dall'istanza di rimborso.

In definitiva, alla luce di queste considerazioni e, soprattutto, **in attesa della riforma della riscossione**

inserita nella delega fiscale, è necessario operare un ulteriore e opportuno intervento che **riduca** sensibilmente le **spese di riscossione**.

Fisco

L'Editoriale di Filippo Dami

Sulla (ipotizzata) revisione del catasto chi ha ragione?

di Filippo Dami - Professore associato di Diritto tributario presso l'Università di Siena

La revisione del catasto, contenuta nella delega per la riforma del sistema fiscale, ha alimentato un acceso dibattito sugli effetti che potrebbe determinare: c'è chi teme che celi un incremento della tassazione sugli immobili; il Governo ha invece rassicurato sul fatto che non ci saranno impatti (almeno imminenti). Entrambe queste posizioni hanno un fondo di verità. La delega, è vero, esclude testualmente un effetto diretto sulla relativa tassazione; è altresì vero che, oltre a non poter escludere che i dati catastali aggiornati producano in futuro una modifica del sistema di tassazione, è pressoché certo che potranno costituire una fonte di riferimento nelle attività accertative. Il che certamente non rassicura... Ma una soluzione c'è!

L'approvazione, lo scorso 5 ottobre, da parte del Governo del disegno di legge delega per la **revisione del sistema fiscale** ha scatenato un acceso dibattito che, anziché orientarsi sui contenuti delle numerose previsioni che, se davvero attuate, produrrebbero quella riforma strutturale da tempo invocata, si è principalmente (ed almeno da parte degli esponenti politici) incentrato sulla prospettata **modernizzazione** degli strumenti di **mappatura degli immobili** e di **revisione del catasto**.

I termini della contrapposizione sono chiari: da un lato, vi è chi ritiene che questo intervento sia il via-tico di un **incremento della tassazione immobiliare** e, dall'altro, coloro i quali, in primo luogo il Governo, rassicurano sul fatto che, quanto si legge nel testo approvato mira soltanto ad assicurare una migliore mappatura di tali beni, nel dichiarato obiettivo di scovare quelli "fantasma" e, dunque, **senza alcuna** (almeno imminente) **ricaduta sul versante impositivo**.

Viene naturale chiedersi chi abbia ragione. E, per cercare di dare una risposta a questa domanda, in una **prospettiva squisitamente tecnica**, occorre confrontarsi con il **dato normativo**.

Ebbene, l'art. 7 del disegno di legge delega prevede un intervento effettivamente molto ampio che, se da un lato, dovrà consentire di strutturare un sistema di ricognizione degli immobili che ne permetta una compiuta individuazione e classificazione, dall'altro, indica la **necessità di integrare**, a decorrere **dal 1° gennaio 2026**, le informazioni attualmente disponibili riguardo a tali beni. In particolare, si indica la necessità dell'attribuzione, a ciascuna unità immobiliare "oltre alla **rendita catastale** determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo **valore patrimoniale** e una **rendita attualizzata** in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato". A questo si aggiunge la necessità di prevedere strumenti che assicurino il **costante aggiornamento di questi valori** per renderli coerenti con le condizioni (naturalmente mutevoli) dello stesso mercato.

Il comma 6 dello stesso articolo 7 (il cui contenuto è, invero, puntualmente ripreso e sottolineato anche nella relazione illustrativa di accompagnamento) precisa, infine, che i **dati delle informazioni** così rilevate non potranno, comunque, essere **utilizzati** "per la determinazione della **base imponibile dei tributi** la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali".

Alla luce di questi contenuti, facendo riferimento al dibattito che, come detto, gli stessi stanno alimentato, si può dire che **entrambe le tesi** che si contrappongono hanno, a ben vedere, un **fondo di verità**. Non v'è dubbio, infatti, che la delega, oltre a prospettare un orizzonte temporale di definizione dell'intervento in questione molto ampio (come detto collocandone l'operatività al 1° gennaio 2026), esclude testualmente un effetto diretto sulla relativa tassazione. E', però, altresì vero che, oltre a non poter escludere che i dati aggiornati producano in futuro (per una rivisitazione della scelta oggi sostenuta) una modifica del sistema di tassazione su base catastale, è pressoché certo potranno costituire una fonte di riferimento nelle attività accertative che, nei diversi ambiti, assumono come rilevante il valore dell'immobile.

In questa prospettiva, quindi, piuttosto che scontrarsi ora sul fatto che la delega contenga questa previsione, sarebbe **utile confrontarsi su come dovrà essere attuata** se mai (ed ho personalmente molti dubbi) nei pochi mesi che restano allo spirare della legislatura, l'ambizioso processo riformatore trovi compimento.

In effetti, che la stessa delega sia al riguardo ragionevole sul piano sistematico non è in dubbio. Ciò in quanto la stessa ha, come accennato, il **primario (e dichiarato) obiettivo** di far **emergere** ed accatastare i tanti **beni non ancora individuati**. Il che risponde a principi di equità e di necessario contrasto dei fenomeni di evasione fiscale, ai quali è naturale ispirarsi. Ma, l'aggiornamento ipotizzato, potrebbe anche ridurre le tante sperequazioni che in molti, conti alla mano, hanno dimostrato sono oggi determinate dall'utilizzo di dati la cui definizione si perde nella notte dei tempi e

che, invero, per come sono attualmente costruiti nel loro rapporto con le condizioni reali, potrebbero per alcuni contribuenti determinare (addirittura) **una (corretta) riduzione** della relativa **base imponibile**.

Ma, un conto sono le **rendite catastali** (le quali esprimono il reddito medio ordinario che esprime la ricchezza collegata alla “cosa produttiva”, per utilizzare le parole della Corte di cassazione) altro è il **valore patrimoniale** evocato nella delega il quale, come detto, costituirà certamente (se già oggi lo sono quelli indicati dall’OMI) un **parametro** costante di **riferimento** per le **attività accertative**.

Il che **non rassicura**. L’esperienza ci insegna, infatti, tutte le difficoltà che si incontrano nel tradurre in termini realmente attendibili un valore così definito. Ed invero, ogni qual volta si è tentato di individuarlo ponendolo come riferimento nell’applicazione di una norma impositiva (il pensiero resta rivolto ai valori OMI, ma anche a quelli determinati nell’imposizione indiretta con la considerazione degli atti stipulati per beni “analoghi”) ci si è imbattuti (e ci si continua ad imbattere) in **stancanti e prolungati contenziosi**, tutti, infine, proiettati sul fatto che lo specifico bene considerato abbia o meno le caratteristiche effettive di quello assunto come riferimento della quotazione.

Dunque, il tema non è tanto l’opportunità (scontata)

di cercare di **definire riferimenti certi** per comprendere il parametro di commisurazione di qualsivoglia meccanismo impositivo che assuma come riferimento il valore di mercato del bene, quanto il **modo** in cui **questo valore viene determinato** e quali sono, poi, le **effettive possibilità** di **contestarne l’attendibilità**. E, su questi aspetti, la delega è davvero molto vaga, rischiando di consegnarci soluzioni che, infine, possono determinare (e questo sarebbe contrario ai giusti principi ispiratori dell’intera riforma che si prospetta) una forte incertezza applicative delle norme.

L’auspicio, quindi, è che i prossimi (pochi) mesi siano sfruttati per **riempire di contenuti efficienti questi criteri** (molto) generali, magari valutando se, in luogo di pericolosi riferimenti all’incerto valore di mercato, non si possa trovare la possibilità di **ampliare i meccanismi di tassazione** del **“prezzo-valore”** (realmente deflattivi di ogni successivo contenzioso) che, oggi relegati a circoscritte ipotesi di compravendita immobiliare, potrebbero trovare una diffusa applicazione se effettivamente si riusciranno, grazie anche a strumenti dei quali non disponevamo quando è nato il catasto, ad individuare rendite catastali che siano la effettiva espressione di quel reddito medio ordinario prodotto dal bene che le stesse devono (ma oggi non sempre correttamente riescono a) rappresentare.

Fisco

Dopo il decreto fiscale

Cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre: 150 giorni per il versamento

di Matteo Dellapina - Avvocato in Parma, Genova e Milano

Passa da 60 a 150 giorni il termine per effettuare il versamento degli importi contenuti nelle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Lo prevede il decreto fiscale (D.L. n. 146/2021), in vigore dal 22 ottobre. Durante tale periodo "extra", saranno altresì sospese tutte le attività della riscossione e non decorreranno neppure gli interessi moratori. I contribuenti beneficeranno di circa cinque mesi di stop per valutare se, prima della scadenza, versare l'intera somma o presentare istanza di rateizzazione. Salve diverse disposizioni, il regime dei 60 giorni ritorna operativo a partire dal 1° gennaio 2022.

Per tutti gli atti "spediti" ai contribuenti **tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021**, i giorni di sospensione dalla notifica della cartella passano da 60 a 150. Durante tale periodo sono sospesi la riscossione e il decorso degli interessi di mora. Il contribuente avrà così cinque mesi a disposizione per decidere se pagare interamente la somma, chiedere la rateizzazione oppure impugnare davanti al giudice. La novità è stata inserita nell'art. 2 del decreto fiscale e va ad aggiungersi all'insieme delle misure urgenti in materia fiscale.

Estensione del termine per le cartelle di pagamento

Una delle novità più attese del decreto riguarda l'**estensione a 150 giorni** del termine di **versamento** per le cartelle di pagamento, notificate nell'arco temporale compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021. Così si passerà dai circa 2 mesi (60 giorni) a circa 5 (150 giorni totali). Durante tale periodo è preclusa al fisco ogni attività esecutiva ma il contribuente potrà sfruttare tale arco temporale sia per effettuare il **versamento totale** del dovuto, sia per proporre una **dilazione** degli importi sia, infine, per **impugnare** la cartella innanzi al giudice tributario.

Sarà altresì sospeso il decorso degli **interessi moratori**, che riprenderanno ad essere conteggiati dal 151° giorno.

Cartella di pagamento

In base all'art. 25, D.P.R. 602/1973, il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

- del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'**attività di liquidazione** prevista dall'art.

36-bis del D.P.R. n. 600/1973, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 TUIR;

- del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di **controllo formale** prevista dall'art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973;

- Del 2° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli **accertamenti dell'ufficio**;

- Del 3° anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti previsti dall'art. 15-ter.

In **deroga** a tali disposizioni, con riguardo in particolare alle **procedure concorsuali**, il concessionario notificherà la cartella di pagamento, a pena di decadenza:

- per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione; 2) alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della risoluzione o dell'annullamento del concordato preventivo;

- per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 182-ter, comma 7, L.F., ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;

- per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo

di composizione della crisi da sovraindebitamento ovvero alla cessazione degli effetti dell'accordo; 2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore.

In caso di dichiarazione del fallimento del debitore, il concessionario procederà all'insinuazione al passivo senza necessità di dover notificare la cartella di pagamento.

Interessi di mora e avvio dell'esecuzione forzata

L'art. 30, D.P.R. n. 602/1973 prevede che scaduti i 60 giorni, si applicano gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, a partire dal giorno in cui è stata notificata la cartella e sino al pagamento.

Quanto all'inizio dell'esecuzione, l'art. 50, D.P.R. 602/1973 prevede espressamente che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, se non è proposta istanza di dilazione oppure o salvo il caso della sospensione, il concessionario della riscossione precede all'espropriazione forzata nelle forme e modalità previste dalla legge.

Le novità del decreto fiscale

L'art. 2 del decreto fiscale ha previsto novità significative in tema di estensione del termine di 60 giorni, che viene aumentato a 150 giorni, per le cartelle notificate in un arco temporale ben preciso, compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021. Quindi, tutte le cartelle notificate in tali mesi beneficeranno di un termine molto più lungo per poter:

- pagare spontaneamente le somme dovute;
- presentare istanze di dilazione;
- presentare ricorso in Commissione tributaria.

Per 150 giorni sarà inoltre sospesa ogni **attività esecutiva** da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che potrà poi procedere a partire dal 151° giorno.

Inoltre, sono sospesi per 150 giorni anche gli **interessi moratori**, che riprenderanno anch'essi a decorrere dal 151° giorno.

In sintesi, il decreto fiscale aumenta il **periodo "cuscinetto"** a 150 giorni, ossia 5 mesi dalla notifica della cartella di pagamento, relativamente a tutti gli atti notificati nell'**ultimo quadrimestre del 2021** (dal 1° settembre al 31 dicembre 2021).

Un esempio

Si ipotizzi che il 10 settembre 2021 sia notificata una cartella di pagamento a un contribuente. Grazie al "nuovo termine" di 150 giorni, qualsiasi procedura esecutiva è sospesa fino al 7 febbraio 2022. Fino ad allora il contribuente potrà decidere se pagare l'intero importo dovuto, presentare istanza di dilazione, oppure ricorrere in commissione tributaria.

In mancanza della modifica, si applicherebbero i 60 giorni canonici: il contribuente avrebbe quindi tempo, per espletare una delle scelte suindicate, sino al 9 novembre 2021.

Per le cartelle di pagamento notificate **dal 1° gennaio 2022**, salvo modifiche, riprenderà a operare il precedente termine di 60 giorni.

Data di notifica	Termine di 60 giorni (applicato sino al 31 agosto 2021 e dal 1° gennaio 2022)	Termine di 150 giorni
10 settembre 2021	9 novembre 2021	7 febbraio 2022
2 gennaio 2022	3 marzo 2022	(non si applica)

Quali effetti derivano dall'estensione del termine a 150 giorni?

Versamento del dovuto	Entro 150 giorni
Istanza di rateazione	Entro 150 giorni
Decorso interessi di mora	A partire dal 151° giorno
Procedure esecutive	A partire dal 151° giorno (sospese per i 150 giorni dalla notifica)

Quali opzioni per il contribuente?

Se al contribuente viene notificata una cartella di pagamento nella finestra temporale tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, costui avrà più tempo (150 giorni) per decidere se:

- pagare interamente il dovuto;
- presentare istanza di rateizzazione;
- chiedere la sospensione;

- chiedere l'annullamento del debito;
- presentare istanza di rimborso;
- pagare con compensazione;
- ricorrere in Commissione tributaria.

Pagamento integrale del dovuto

Qualora decida di saldare interamente il dovuto, il contribuente dovrà utilizzare il bollettino RAV o il modulo pagoPA allegato al documento ricevuto, accedendo

alla piattaforma pagoPA, utilizzando il servizio “paga on-line”, oppure attraverso i consueti canali telematici delle banche, di Poste italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.

Rateizzazione del debito

Il contribuente che intenda richiedere una rateizzazione

del debito dovrà presentare un'apposita istanza secondo quanto previsto dall'art. 19, D.P.R. n. 602/1973. In realtà esistono varie tipologie di rateizzazioni:

- istanze per debiti fino a 100.000 euro;
- istanze per debiti superiori a 100.000 euro;
- richiesta di un piano straordinario (fino a 120 rate);
- proroga delle dilazioni in essere.

Tipologia	Procedura	Rate
Debiti sino a 100.000 euro	- istanza online tramite il servizio rateizza adesso; - istanza via PEC	Max 72 rate (6 anni): - costanti (pari importo); - crescenti (importo in aumento)
Debiti superiori a 100.000 euro	Istanza solo via PEC allegando la documentazione che attesti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica	Max 72 rate (6 anni): - costanti (pari importo); - crescenti (importo in aumento)
Richiesta di un piano straordinario (max 120 rate)	Se non si può sostenere il pagamento del debito in 72 rate si può ottenere una rateizzazione in 120 rate di importo costante. La domanda va presentata a mezzo PEC e devono essere rispettati i requisiti previsti dal D.M. 6 novembre 2013	Max 120 rate di importo costante
Proroga dilazioni in essere	- peggioramento delle condizioni economiche dell'impresa; - il piano rateale non è decaduto	Si può presentare, per una sola volta, un'istanza di proroga: - ordinaria (max 72 rate = 6 anni); - straordinaria (max 120 rate = 10 anni) È necessario allegare la documentazione comprovante il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.

Quando si decade dalla rateizzazione?

- inadempienza, ossia mancato pagamento di alcune rate del piano;
 - assoggettamento del richiedente a una procedura concorsuale;
 - decesso del richiedente;
 - società cancellata dal registro delle imprese.
- Verificatasi una delle condizioni di decadenza, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà riprendere le azioni di recupero previste dalla legge.

Decadenza per inadempienza

Si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell'istanza, indipendentemente dalla tipologia dell'istanza stessa:

- **mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive**

per le rateizzazioni in essere all'8 marzo (21 febbraio per i soggetti residenti nelle zone rosse) o presentate sino al 31 dicembre 2021. L'innalzamento a 18 rate è l'effetto del decreto fiscale che ha aumentato da 10 a 18

rate non pagate (sempre non consecutive);

- **mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive**

esclusivamente per le istanze di rateizzazione che verranno presentate dal 1° gennaio 2022;

Nota bene

In caso di decadenza per inadempienza, si potrà accedere nuovamente alla rateizzazione sia per gli stessi debiti che per altri, solo dopo aver regolarizzato le rate scadute.

Qualora la rateizzazione riguardi gli stessi debiti di una precedente rateizzazione decaduta, il nuovo piano potrà essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la **riammissione. Sospensione della cartella**

Se il contribuente ritiene che le somme indicate nella cartella non siano dovute, può presentare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione istanza di sospensione della riscossione affinché l'ente creditore possa verificarne

la situazione. Si potrà presentare la domanda se le somme richieste dall'ente creditore sono interessate da:

- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in un giudizio in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha preso parte.

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall'Agente della riscossione (per esempio avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate o avviso di addebito dell'INPS) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori, ovvero i solleciti di pagamento inviati dall'Agente della riscossione mediante posta ordinaria.

La domanda non è ripetibile e va presentata, a pena di decadenza, **entro 60 giorni** dalla data in cui Agenzia delle Entrate-Riscossione ti ha notificato la cartella o gli altri atti della riscossione. Una volta presentata l'istanza, l'Agenzia si fa carico di trasmetterla all'ente creditore e sospende le procedure in attesa della risposta. In assenza di riscontro da parte dell'ente **entro 220 giorni**, il debito sarà annullato.

Annullamento del debito

Il contribuente può anche presentare istanza di annullamento del debito qualora ritenga che la richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell'avviso non sia dovuta: istanza che dovrà essere proposta o direttamente all'ente creditore (cd. sgravio) oppure al giudice. L'istanza di annullamento o sgravio potrà essere totale o parziale. Al provvedimento di sgravio, ossia di annullamento del tributo, dovrà seguire il rimborso delle somme eventualmente già pagate.

Istanza di rimborso

La richiesta di rimborso può essere presentata dal contribuente che abbia:

- versato più del dovuto: in tal caso richiederà il rimborso da eccedenza di pagamento;
- pagato un tributo che poi è stato annullato: ossia rimborso da sgravio.

Pagamento con compensazione

È inoltre possibile compensare i propri crediti commerciali vantati verso la PA o quelli erariali con i tributi riportati nelle cartelle di pagamento. La **compensazione con crediti commerciali verso la PA** può essere

applicata qualora l'impresa abbia effettuato dei lavori per conto di una PA e non abbia ancora ricevuto il pagamento per la prestazione effettuata. È indispensabile che l'amministrazione interessata **certifichi il credito** (dovrà essere presentata apposita istanza mediante la piattaforma informatica del MEF). È necessario che i crediti commerciali siano certi, liquidi, esigibili e non prescritti. Tali crediti potranno essere compensati con i carichi inclusi:

- in cartelle di pagamento e avvisi (avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate - AVE e avvisi di addebito INPS - AVA), notificati entro il 30 settembre 2013;
- in piani di definizione agevolata (rottamazione ter);
- in piani di saldo e stralcio.

Per l'anno 2021 è ammessa la compensazione per il pagamento, totale o parziale, di carichi inclusi in cartelle e avvisi (avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle entrate - AVE e avvisi di addebito dell'INPS - AVA), affidati all'Agente della riscossione entro il 31 ottobre 2020. La compensazione non potrà operare se riferita a carichi relativi alle "risorse proprie tradizionali"; anche se inclusi in piani di definizione agevolata.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione e al conseguente rilascio dell'attestazione di pagamento. Qualora il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo (scaduti o in scadenza), si dovrà indicare l'importo che il contribuente voglia estinguere.

Per quanto riguarda la **compensazione delle cartelle con i crediti erariali** (crediti IRPEF, IRES, IVA, etc.), il D.L. n. 78/2010 (e il successivo decreto attuativo del MEF del 10 febbraio 2011) permette di pagare, anche parzialmente le somme indicate in cartella che riguardano le imposte erariali (IRES, IRPEF e IVA) e i relativi oneri accessori (aggio e spese comprese), compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali. Si dovrà utilizzare il modello F24 accise (codice tributo RUOL).

Se il pagamento riguarda solo parzialmente le somme dovute, si potrà presentare all'Ufficio lo specifico modulo in cui si dichiara l'avvenuto pagamento in compensazione a mezzo F24 accise, indicando a quali cartelle attribuire il pagamento. In tale ultimo caso, la scelta dei debiti da compensare andrà effettuata entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento se viene presentato il modello F24 accise tramite banche, poste ed Entratel, oppure presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Osservazioni conclusive

La previsione normativa di estensione del termine a 150 giorni per le cartelle di pagamento deve essere salutata positivamente sia dai contribuenti sia dagli addetti al settore. Infatti, tutte le cartelle notificate nella finestra che va dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 beneficeranno di questa sospensione extra di 150 giorni, rispetto agli ordinari 60 giorni. I 3 mesi in più serviranno per dare un notevole margine di tempo al contribuente per **decidere il da farsi**. Ossia se versare per intero il dovuto oppure se chiedere una dilazione, sempre entro la scadenza. Considerato inoltre che le cartelle notificate nell'ultimo quadrimestre del 2021 (dal 1° settembre al 31 dicembre) andranno in scadenza nel 2022, rispettivamente tra la fine di gennaio e la fine di maggio.

Si può così affermare che, per ora, la **partita è sospesa** sino al nuovo anno (inoltrato) ma questo tempo a disposizione deve essere ben utilizzato e impiegato, soprattutto ai fini organizzativi e di gestione per evitare poi di trovarsi all'ultimo momento, con inevitabili accavallamenti relativi alle nuove scadenze.

È necessario entrare nell'ottica che per un periodo di quattro mesi, ossia da settembre a fine dicembre, tutte le cartelle notificate potranno beneficiare di questo termine "maxi": termine che, non da ultimo, va valutato anche per l'eventuale proposizione del ricorso in Commissione tributaria circa i vizi eventualmente inficianti la cartella. Termine assai notevole che, in ogni caso, garantisce al difensore un maggior tempo per costruire il proprio ricorso.

Fisco

Dal Mef

Digital tax, accordo tra sei Paesi tra cui l'Italia

Austria, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti hanno annunciato in data 21 ottobre 2021 i termini di un accordo transitorio per il passaggio dalle attuali imposte sui servizi digitali alla nuova soluzione multilaterale e si sono impegnati a proseguire le discussioni su questo argomento attraverso un dialogo costruttivo. Questo accordo rappresenta una soluzione pragmatica che aiuta a garantire che i Paesi citati possano concentrare i loro sforzi collettivi sulla riuscita attuazione dello storico accordo del Quadro Inclusivo OCSE/G20 su un nuovo regime fiscale multilaterale e consente la cessazione delle misure commerciali adottate in risposta alle imposte sui servizi digitali.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale un comunicato stampa in data 22 ottobre 2021 riguardante un accordo per la transizione dalle attuali **imposte sui servizi digitali** a una nuova soluzione multilaterale concordata dal Quadro Inclusivo OCSE-G20.

Il Ministero ha reso noto che l'8 ottobre è stato raggiunto uno **storico accordo** tra 136 Paesi del Quadro Inclusivo (**Inclusive Framework**) dell'OCSE/G20 - che rappresentano il 94% del PIL mondiale - su un pacchetto di riforme delle regole fiscali internazionali fondato su due pilastri, da attuare nel 2023.

Queste riforme stabiliranno un **sistema fiscale più equo**, più stabile e maggiormente in grado di soddisfare le esigenze dell'economia globale del 21° secolo. Quindi, a sostegno di tale accordo, **Austria, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti** hanno annunciato in data 21 ottobre 2021 i termini di un accordo transitorio per il passaggio dalle attuali imposte sui servizi digitali alla nuova soluzione multilaterale e si sono impegnati a proseguire le discussioni su questo argomento attraverso un dialogo costruttivo.

Il compromesso rappresenta una soluzione pragmatica che aiuta a garantire che i Paesi citati possano concentrare i loro sforzi collettivi sulla riuscita attuazione dello **storico accordo del Quadro Inclusivo OCSE/G20** su un nuovo regime fiscale multilaterale e consente la cessazione delle misure commerciali adottate in risposta alle imposte sui servizi digitali.

Nel complesso, questo accordo politico bilancia attentamente le prospettive di diversi paesi ed è un'ulteriore dimostrazione dell'impegno a lavorare insieme per raggiungere un consenso e per realizzare riforme multilaterali di vasta portata che aiutino a sostenere le

economie nazionali e le finanze pubbliche.

Preleva dichiarazione congiunta

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

MEF, comunicato stampa 21/10/2021

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione

Decreto fiscale: i chiarimenti nelle faq dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione

Il DL n. 146/2021 estende da 60 a 150 giorni (5 mesi) il termine per effettuare il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021. Quindi, fino allo scadere del termine di 150 giorni dalla notifica non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà dar corso all'attività di recupero. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con le nuove FAQ pubblicate in data 22 ottobre 2021.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha pubblicato sul proprio portale un comunicato stampa in data 22 ottobre 2021, con cui ha reso noto che sono state pubblicate sul proprio sito le risposte alle domande più frequenti (Faq) che forniscono alcuni chiarimenti sulle novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto Fiscale (DL n. 146/2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021.

Tra l'altro, il DL n. 146/2021 estende da 60 a 150 giorni (5 mesi) il termine per effettuare il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021.

Quindi, fino allo scadere del termine di 150 giorni dalla notifica non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà dar corso all'attività di recupero.

Inoltre, il decreto fiscale prevede la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dai provvedimenti di "Rottamazioneter" e "Saldo e stralcio" a seguito del mancato pagamento delle rate originariamente previste nel 2020 che, in base alle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto "Sostegni-bis" (Legge n. 106/2021), andavano corrisposte entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021.

Il provvedimento dunque dispone che tutte le rate di "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio" del 2020, devono essere versate entro il 30 novembre 2021. Entro

la stessa data, per non perdere i benefici delle agevolazioni previste, devono essere anche versate le rate del piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” che erano in scadenza nell’anno 2021.

Per i piani di rateizzazione che erano in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).

Allo stesso modo, per consentire agli interessati di avvalersi della nuova agevolazione, viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (quelle cioè in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).

Inoltre per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle relative a richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 22/10/2021,

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Francesco Rotondi

Processo del lavoro e negoziazione assistita: si può parlare di riforma?

di Francesco Rotondi - Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

Il disegno di legge delega al Governo per la riforma del processo civile è stato approvato in prima lettura al Senato. Per il processo del lavoro sono stati introdotti alcuni correttivi che riguardano il rito unico in caso di licenziamento. Si prevede, infatti, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita a condizione che ciascuna parte sia difesa dal proprio avvocato, nonchè, se le parti lo ritengono, anche dai consulenti del lavoro. Ma riconoscere il ruolo di queste professionalità non rappresenta la mera trasposizione in una norma di un dato di fatto?

E' stato recentemente approvato dal Senato il disegno di legge delega al Governo per la **riforma del processo civile**.

Questo intervento normativo viene considerato centrale, nel piano di riforme post-pandemico nella misura in cui nel giudizio civile in generale sono rappresentate le istanze di giustizia, prevalentemente di tipo economico, le cui risoluzioni in tempi ragionevoli rendono il mercato più dinamico ed efficiente.

La delega alla riforma nasce con l'obiettivo di fornire risposte all'ormai atavica necessità di **razionalizzare il processo** e temperare l'esigenza di **celerità**, con la garanzia dei **diritti di difesa** delle parti in giudizio. Evidentemente, quelle rappresentate non possono dirsi esigenze nuove; infatti, tutte le riforme fin qui poste in essere avevano questi obiettivi e se valutiamo a posteriori i risultati non possiamo che concludere per un giudizio negativo, quantomeno per ciò che attiene l'aspirazione alla riduzione dei tempi.

Ferma restando questa premessa, la valutazione circa l'**efficienza di una futura riforma** - così come le precedenti - non potrà che passare anche da elementi esterni al dato normativo, quali gli organici degli uffici, la loro organizzazione ed il grado di efficienza di tutte le componenti della macchina della giustizia.

In questo quadro, il modello processuale che si è dimostrato più efficiente, seppur anch'esso snaturato nel tempo dalla prassi, è il **processo del lavoro**.

La prova indiretta di quanto affermato si ricava dalla circostanza per cui la riforma non incide sull'impianto processuale in modo strutturale, rispetto alla riforma datata 1973, che a distanza di cinquant'anni si dimostra ancora efficiente.

Ciò nonostante, il Legislatore è indirizzato ad introdurre nel processo del lavoro **alcuni correttivi** che riguardano principalmente il **rito unico in caso di licenziamento**, da cui può discendere la reintegrazione, l'allineamento del rito del lavoro alle riforme in

materia di appello e l'introduzione della negoziazione assistita facoltativa.

Proprio su quest'ultimo punto appare opportuno svolgere alcune riflessioni di carattere generale.

L'articolo 1 comma 4 lettera q) del testo approvato dal Senato recita testualmente: "prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità? dell'azione, la possibilità di ricorrere alla **negoziiazione assistita**, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonchè, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità? protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile".

Il disegno di legge, laddove fosse confermato, introduce un **nuovo strumento potenzialmente deflattivo del contenzioso**, ovvero quello già noto della negoziazione assistita per le controversie di cui all'art. 409. La novità non è tanto l'applicabilità di tale strumento al diritto del lavoro, quanto l'estensione, in caso di accordo, della disciplina dell'articolo 2113 comma quarto che era propria delle transazioni sottoscritte nelle "sedi protette".

Se guardiamo alla storia del diritto del lavoro questo da sempre, prima in forma obbligatoria come condizione di procedibilità e poi in forma facoltativa, ha previsto ed agevolato meccanismi di composizione stragiudiziale della lite ma la particolarità è quella di aver introdotto un meccanismo in cui l'accordo è suggellato con l'**assistenza dei soli avvocati**.

Il punto centrale di una riforma di questo tipo è l'implicito superamento del principio per cui l'unico soggetto abilitato a fornire la **garanzia della volontà piena e consapevole del lavoratore** nell'ambito della transazione sia il soggetto pubblico - inteso come gli

uffici dell'ITL, enti certificatori e Giudici - ovvero il sindacato.

Molte possono essere le considerazioni circa il ruolo del sindacato nell'ambito degli accordi sottoscritti con il lavoratore ma, l'introduzione di questa norma ha **due chiavi di lettura** parimenti rilevanti.

In primo luogo, estendere alla negoziazione assistita gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 2113 cod. civ. ha il sapore di un **cambio culturale** e di presa di coscienza del ruolo dell'avvocato.

Sul punto sarebbe un'ipocrisia non ammettere che ad oggi in quasi tutte le transazioni, a prescindere dal ruolo svolto dal sindacato, il lavoratore è assistito da un avvocato ed il più delle volte anche da un **consulente del lavoro** che sovente svolgono un ruolo centrale nella decisione del proprio assistito di mettere fine alla lite in via bonaria.

Riconoscere, quindi, il ruolo di queste professionalità rappresenta la trasposizione nella norma di un dato fattuale.

Ma vi è molto di più nell'introduzione di questa norma. Traspare, infatti, un passaggio concettuale della percezione del lavoratore all'interno dell'ordinamento, da "contraente debole" che vede solo nel ruolo degli uffici pubblici e dei sindacati la tutela dei propri diritti rispetto al datore di lavoro, ad un lavoratore che si pone in una **posizione maggiormente paritetica** rispetto al datore di lavoro.

In altre parole, anche in questo caso, il Legislatore prende atto della circostanza fattuale per cui il lavoratore

moderno non è (o forse è meno) "contraente debole" rispetto al passato e l'assistenza alla sua volontà può passare - con i medesimi effetti - anche attraverso la negoziazione assistita con la sola assistenza dei rispettivi avvocati.

In questa logica anche il richiamo ai consulenti del lavoro che, per i medesimi motivi, potranno essere chiamati a fornire il supporto tecnico necessario affinché la posizione del lavoratore riceva un'assistenza qualificata anche dal punto di vista contabile, previdenziale e fiscale.

Viene da chiedersi se ed in che misura questo strumento abbia o no un **effetto deflattivo maggiore** rispetto all'attuale complesso normativo.

Rispetto a questo quesito - al di là del giudizio di valore positivo di cui si è detto prima - la risposta pare debba essere negativa.

L'esperienza infatti porta a dire che il **ruolo del professionista**, a prescindere dallo strumento della negoziazione assistita, è già oggi decisivo nella risoluzione delle controversie in ambito giuslavoristico e, quindi, immaginare che vi sia un qualche genere deflazione ulteriore del contenzioso da questa misura appare poco probabile.

Un approccio più realistico è invece quello per cui una semplificazione della procedura data dalla negoziazione assistita possa agevolare i **tempi nel raggiungimento dell'accordo**, nella misura in cui non occorrerà coordinarsi con la tempistica di soggetti terzi.

Lavoro e Previdenza

Dopo il decreto fiscale

Ammortizzatori sociali con causale Covid prorogati al 31 dicembre 2021. A quali condizioni

di Simone Baghin - Consulente del lavoro in Vicenza

Il decreto Fiscale (D.L. n. 146/2021) mette a disposizione un ulteriore periodo di ammortizzatori sociali Covid-19 per quei datori di lavoro che hanno terminato l'assegno ordinario FIS, la CIGD e il trattamento ordinario CIG per determinate attività economiche Ateco 2007. Si tratta di un ulteriore "cuscinetto" previsto per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021, che potranno accedere a ulteriori 13 settimane (AO FIS e CIGD) e 9 settimane (CIG) per il periodo ricompreso dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021. Condizione per l'accesso è aver già avuto autorizzato il precedente periodo di 28 settimane (AO FIS e CIGD) e che sia decorso (CIG per aziende settore tessile e similari) il precedente periodo autorizzato di 17 settimane.

È entrato in vigore il 22 ottobre 2021 il **decreto Fiscale** (D.L. n. 146/2021) che estende, fino al prossimo **31 dicembre 2021**, il periodo utile per la fruizione degli ammortizzatori sociali Covid-19 introdotti per il 2021. In particolare, con l'art. 11, si prevede la possibilità di fruire dell'estensione a fine anno degli **ammortizzatori sociali** per quei datori di lavoro che hanno già fruito e visto interamente autorizzate le:

- **40 settimane** totali di Assegno Ordinario FIS e CIGD previste dalla legge n. 178/2020 e dalla legge n. 69/2021 dal 1° gennaio 2021 senza soluzione di continuità;
- **17 settimane** introdotte dal D.L. n. 99/2021 (abrogato dalla l. n. 106/2021 e confluito nel decreto Sostegni bis) per i datori di lavoro delle attività economiche

Ateco2007 con i **codici 13,14 e 15** (tessitura, confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia e fabbricazione di articoli in pelle e simili).

La presentazione delle istanze per la fruizione degli ammortizzatori comporta l'applicazione del **divieto** generalizzato di **licenziamento** per g.m.o. per il periodo di integrazione richiesto.

Leggi anche Cassa integrazione e assegno ordinario: cosa cambia per i datori di lavoro dal 1° novembre

Novità del decreto fiscale sugli ammortizzatori sociali Covid

Vediamo qui di seguito le **novità** introdotte dal **1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021**.

Assegno ordinario FIS E CIGD

Datori di lavoro beneficiari	Datori di lavoro di cui all'art. 8, co. 2, D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021
Lavoratori beneficiari	Lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 (<i>data di entrata in vigore del decreto</i>). Non è richiesto il rispetto di alcuna anzianità di servizio pregressa
Durata	13 settimane
Periodo di fruizione	1° ottobre - 31 dicembre 2021
Condizione per la fruizione	Le 13 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane di cui all'art. 8, co. 2, dl 41/2021.
Contributo addizionale	Non previsto
Presentazione istanza INPS	Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L.

Pagamento diretto INPS	In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo
-------------------------------	--

Trattamento ordinario FIS industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in

pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili

Datori di lavoro beneficiari	Datori di lavoro di cui all'art. 50-bis, co. 2, D.L. n. 73/2021, conv. con modificazioni nella legge n. 106/2021, appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili individuati tramite i codici Ateco 13, 14 e 15 (classificazione attività economiche Ateco2007)
Lavoratori beneficiari	Lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 (<i>data di entrata in vigore del decreto</i>) Non è richiesto il rispetto di alcuna anzianità di servizio pregressa
Durata	9 settimane
Periodo di fruizione	1° ottobre - 31 dicembre 2021
Condizione per la fruizione	Le 9 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, co. 2, dl 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato
Contributo addizionale	Non previsto
Presentazione istanza INPS	Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del dl
Pagamento diretto INPS	In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo

Condizioni per accedere alle ulteriori settimane
L'impianto degli strumenti ad integrazione del reddito è sostanzialmente uguale per Assegno Ordinario/

CIGD e CIG Tessili e affini (fermo restando la durata delle settimane previste), ma con una eccezione: mentre per l'**Assegno Ordinario FIS** e la **CIGD**

condizione sine qua non per l'accesso alle ulteriori 13 settimane è l'aver avuto **autorizzato il precedente** periodo di **28 settimane** (che si ricorda scade il prossimo 31 dicembre 2021), nel caso della **CIG** per **tessili** e affini la norma prevede che l'accesso alle 9 settimane potrà avvenire una volta **decorso il precedente** periodo di **17 settimane**.

Si tratta di una novità fondamentale rispetto al testo emanato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre, in quanto l'attuale formulazione consente, giustamente, di accedere alle ulteriori 9 settimane anche per quelle aziende "virtuose" che avevano fatto un uso accorto delle 17 settimane precedenti, il cui termine di fruizione scade il 31 ottobre prossimo.

Ora, indipendentemente dall'utilizzo o meno delle precedenti settimane a disposizione, il datore di lavoro avrà la possibilità di "accodare" le 9 settimane alle precedenti 17 anche oltre il **31 ottobre**.

Divieto di licenziamento

La norma prevede il prorogarsi del divieto di licenziamento collegato all'utilizzo dell'ammortizzatore; viene infatti stabilito che qualora il datore di lavoro intendesse fruire e presentasse specifica istanza di integrazione salariale **resta preclusa**, per la durata di fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto:

- l'**avvio** delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 l. n. 223/1991 (licenziamenti collettivi);
- indipendentemente dal numero dei dipendenti, la **facoltà** di recedere dal contratto per giustificato motivo

oggettivo ai sensi dell'art. 3, l. n. 604/1966 e restano sospese le **procedure** in corso di cui all'art. 7 legge n. 604/1966 (tentativo obbligatorio di conciliazione per i lavoratori che rientrano nella tutela reale in caso di licenziamento per g.m.o.).

Eccezioni

Il divieto di licenziamento, in continuità con la normativa precedente, **non trova applicazione** nelle ipotesi di:

- licenziamenti motivati dalla **cessazione** definitiva dell'**attività dell'impresa**;
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in **liquidazione della società senza continuazione**, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del codice civile
- stipula di **accordo collettivo aziendale**, con le oo.ss. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- licenziamenti intimati in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione; nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, i lavoratori riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa

Equo compenso, Confprofessioni: servono coperture finanziarie per un'applicazione più estesa

In una nota stampa diffusa a margine dell'incontro svoltosi tra il Segretario della commissione Finanze di Palazzo Madama e il Presidente di Confprofessioni è stata condivisa la necessità di individuare coperture finanziarie e estendere l'applicazione della norma anche ai singoli rapporti professionali.

Si è svolto a Roma in data 20 ottobre 2021 l'incontro tra Andrea De Bertoldi (FdI), segretario della commissione Finanze e Tesoro del Senato, e il presidente di Confprofessioni, **Gaetano Stella** su due aspetti centrali del disegno di legge in materia di equo compenso: individuare un'ulteriore copertura finanziaria e dare universalità all'applicazione della norma.

L'Aula di Montecitorio ha dato, lo scorso 15 ottobre, il suo via libera al disegno di legge 3179 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (ddl Meloni), con la soppressione dell'articolo che stanziava 150 milioni di euro annui dal 2022, da attingere dal Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 200 della Legge di Bilancio 2015.

Il disegno di legge definisce 'equo compenso' la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per tutti i professionisti. Tuttavia il testo regola le sole prestazioni rese alle imprese con più di 60 lavoratori o più di 10 milioni di euro di ricavi.

Il ddl propone inoltre di rendere nulle le pattuizioni che prevedano un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'opera prestata o al servizio reso, cioè inferiore ai parametri o alle tariffe fissati con decreti ministeriali.

L'attuale impianto normativo necessita di essere rivisto poiché limita l'equo compenso solo ai rapporti professionali regolati da convenzioni e non tiene conto delle singole prestazioni, che rappresentano la maggior parte degli incarichi affidati dalla P.A. ai professionisti.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Aree crisi complessa: nessuna riduzione per mobilità in deroga

Nella circolare n. 158 del 2021, l'INPS interviene riguardo la sospensione dell'applicazione delle riduzioni applicabili agli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga. La previsione, inclusa tra i provvedimenti emanati in connessione all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali riguarda i lavoratori che operano in aree di crisi complessa.

L'INPS, con la circolare n. 158 del 22 ottobre 2021, interviene in merito alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità. La misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. L'INPS spiega che la riduzione non si applicherà ai lavoratori che hanno ottenuto la terza e quarta proroga del trattamento e riguarderà comunque il solo periodo temporale tra il 1° febbraio ed il 31 dicembre 2021.

Sono stati implicitamente prorogati e rifinanziati anche i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e i trattamenti di mobilità in deroga.

Sospensione aree di crisi complessa

La legge di bilancio 2021 ha prorogato anche nel 2021 il trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. Il rinnovo della misura avviene a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sospensione del meccanismo di riduzione dei trattamenti di mobilità in deroga

Per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 agli importi in pagamento per i trattamenti di mobilità in deroga, concessi come terza e quarta proroga ai lavoratori beneficiari che operino nelle aree di crisi complessa non si applicano le riduzioni previste

dalla legge n. 92/2012.

Agli importi relativi ai trattamenti di mobilità in deroga, nei casi di terza e quarta proroga, non si applica l'abbattimento del 40 per cento mentre continuano a trovare applicazione, rispettivamente, le riduzioni del 10 per cento e del 30 per cento previste dalla medesima norma nei casi di prima e seconda proroga.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 22/10/2021, n. 158

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Agriturismo e viticoltura: sgravio Covid per autonomi e datori di lavoro

Arrivano dall'INPS, con la circolare n. 156 del 2021, le prime indicazioni per l'applicazione dell'esonero contributivo spettante alle imprese delle filiere agricole appartenenti ai settori agriturismo e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra. Lo sgravio, introdotto dalla normativa emergenziale Covid-19, si applica a favore dei datori di lavoro, dal versamento dei contributi previdenziali per la mensilità di febbraio 2021 e, a favore dei lavoratori autonomi agricoli, dal versamento della contribuzione di competenza del mese di febbraio 2021.

Con la circolare n. 156 del 21 ottobre 2021, l'INPS prende in esame l'esonero dal versamento della contribuzione destinato alle imprese appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agriturismo e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra. **L'esonero Covid-19** si applica sia alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che alla contribuzione relativa ai lavoratori autonomi in agricoltura.

Condizioni di spettanza

Per i datori di lavoro l'esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza di febbraio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote a condizione che ricorrano le seguenti condizioni:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di **regolarità contributiva** (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali,

nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per i **lavoratori autonomi agricoli** (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri) l'esonero è riconosciuto per il mese di febbraio 2021, nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta nell'anno 2021, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL in relazione alle sole unità attive nel medesimo mese di riferimento dell'esonero.

Richiesta di esonero

Per accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro devono presentare l'istanza utilizzando lo specifico modulo telematico "Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021", che sarà reso disponibile dall'Istituto nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo").

Per i lavoratori autonomi iscritti alla "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni", il modulo "Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021" sarà reso disponibile nel "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura" alla sezione "Comunicazione bidirezionale" - "Invio comunicazione".

Nella domanda il contribuente dovrà specificare se richiede l'esonero e l'importo richiesto con riferimento a ciascuna sezione.

Differimento dei termini di versamento

Per i datori di lavoro che versano la **contribuzione agricola unificata** risultano differiti, nelle more della definizione delle istanze, anche le somme richieste con l'emissione relativa al primo trimestre 2021, con scadenza 16 settembre 2021; per i datori di lavoro che versano la contribuzione mensilmente risultano differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021.

Per i lavoratori autonomi in agricoltura risultano differiti i termini di versamento delle somme richieste per l'anno 2021 con la prima rata dell'emissione 2021 con scadenza 16 luglio 2021.

In attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero, ai fini della verifica della regolarità contributiva non rileva il mancato versamento dei predetti importi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 21/10/2021, n. 156

Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa

Smartworking: pronte le Linee guida per nella pubblica amministrazione

Al lavoratore in smart working l'amministrazione di riferimento dovrà fornire idonea dotazione tecnologica. Non è infatti consentito l'utilizzo di una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio. Lo prevedono le linee guida per il lavoro agile nella pubblica amministrazione, presentate in bozza dal Ministro per la funzione pubblica Renato Brunetta. Necessaria la rotazione e una adeguata implementazione tecnologica.

Un lavoro agile applicabile su base volontaria e senza vincoli di orario impiegando mezzi tecnologici forniti dall'amministrazione di riferimento. E' quanto previsto dalle linee guida per lo smartworking presentata ai sindacati il 22 ottobre 2021 da parte del ministro per la funzione pubblica, **Renato Brunetta**. Sul tema è previsto, in data 24 ottobre, un incontro fra l'Aran, Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni, e il sindacato. Lo schema di **Linee guida** indica in modo preciso i presupposti indispensabili alla concessione dello smart working come un'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza.

Presupposti applicativi

Il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'Ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. Il tutto all'interno di tre fasce orarie che prevedono operatività, contattabilità e inoperabilità (dalle 22 alle sei del mattino successivo) nel medesimo orario di lavoro. E senza possibilità, nelle giornate di smartworking, di effettuare "lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio".

Regole applicative del lavoro agile

Un elemento importante delle linee guida riguarda il **diritto alla disconnessione**, che coincide con il periodo di 11 ore di riposo consecutivo a cui il lavoratore

è tenuto.

L'adozione dello **smart working** può avvenire solo a patto che sia garantita l'invarianza dei servizi resi all'utenza ma anche un'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di **lavoro agile**, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza.

Sotto il profilo tecnologico, si prevede che se le applicazioni dell'ente sono raggiungibili da remoto, ovvero sono in cloud, il dipendente può accedere tranquillamente da casa ai propri principali strumenti di lavoro. Altrimenti è necessario attivare una Vpn (Virtual Private Network, una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso l'ente, oppure degli accessi in desktop remoto ai server.

Dovranno inoltre essere previsti sistemi gestionali e sistemi di protocollo raggiungibili da remoto per permettere anche al dipendente di lavorare documenti in entrata e in uscita.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Domande entro il 4 novembre 2021

Bando Eurostars 3: finanziamenti per le imprese che investono nella ricerca industriale

di Giovanna Greco - Dottore commercialista in Vasto

PMI innovative e grandi aziende che vogliono investire nel campo della ricerca industriale possono chiedere le agevolazioni previste dal bando Eurostars 3. L'obiettivo del programma è portare un valore aggiunto all'economia e consentire una maggiore crescita e più opportunità di lavoro attraverso il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo. Sono ammissibili al finanziamento i costi sostenuti per il personale, le attrezzature, i servizi di consulenza e per i materiali di consumo. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 4 novembre 2021. Quali sono i requisiti per accedere alle agevolazioni?

La misura **Eurostars 3** è il nuovo programma di finanziamento a sostegno delle **PMI europee** che vogliono investire nel campo della **ricerca industriale**.

Il bando, nato da un'iniziativa congiunta tra Eureka e Horizon 2020 ha come scopo quello di fornire finanziamenti allo sviluppo e alla ricerca orientata al mercato con la partecipazione attiva delle piccole e medie imprese.

Un progetto Eurostars è un **progetto internazionale di ricerca e sviluppo** che consentirà alle PMI di migliorare le loro prestazioni attraverso il sostegno alla ricerca "in house". L'obiettivo del programma Eurostars è di portare un valore aggiunto all'economia e di consentire una **maggiore crescita** e più **opportunità** di lavoro attraverso il sostegno alla R&S delle PMI.

Eureka è una rete internazionale fondata nel 1985 come un accordo tra 18 paesi per promuovere la competitività e l'integrazione europea e per incoraggiare la cooperazione nella R&S. Attualmente è partecipata da 37 paesi tra cui l'Italia.

Rispetto agli anni precedenti, il nuovo programma Eurostars registra decisi miglioramenti: tempi di gestione più veloci, ridotti criteri di ammissibilità, gestione della domanda **sulla nuova piattaforma di progetto** più agevole e soprattutto la possibilità di partecipazione al programma di finanziamento non solo agli enti che svolgono attività di R&S (**grandi aziende**, università, organizzazioni di ricerca e altri tipi di organizzazioni) ma anche alle **PMI innovative**. Per tali si intende qualsiasi PMI con l'ambizione di collaborare in R&S e innovazione con partner internazionali per sviluppare **nuovi prodotti, processi e servizi** per i mercati europei e globali.

Le PMI innovative non hanno bisogno di avere una comprovata esperienza in attività di R&S. Ciò significa che anche le aziende che non hanno esperienza nel campo della R&S possono partecipare al bando.

Requisiti di partecipazione

Per candidarsi, è necessario soddisfare i seguenti

criteri di ammissibilità:

- il **consorzio del progetto** è guidato da una **PMI innovativa** di un paese Eurostars;
- il consorzio di progetto è composto da almeno due soggetti tra loro indipendenti;
- il consorzio del progetto è **composto** da entità di **almeno due paesi Eurostars**, con almeno un'organizzazione proveniente da un paese UE o associato a Horizon Europe;
- il budget delle PMI di un paese Eurostars, esclusi i subappalti, è pari o superiore al 50% del costo totale del progetto;
- nessun singolo partecipante o paese è responsabile per più del 70% del budget del progetto. 6. La durata del progetto è di 36 mesi o meno;
- il progetto ha un **focus** esclusivo sulle **applicazioni civili**.

Entità dell'agevolazione

Eurostars 3 è un **bando cofinanziato** sia dall'Unione Europea sia dai singoli Stati partecipanti al network per cui le regole di partecipazione sono stabilite dalle singole autorità di gestione, che per l'Italia è il MIUR. Le agevolazioni concesse per i partecipanti italiani prevedono una **sovvenzione massima** pari a:

- per le **piccole imprese**, gli utenti finali e gli enti di ricerca privati (compresi quelli che non soddisfano i requisiti dell'UE dell'organizzazione di ricerca): 40% per ricerca industriale, 30% per sviluppo sperimentale;
- per le **medie imprese**: 30% per ricerca industriale, 20% per sviluppo sperimentale;
- per le **grandi imprese**: 20% per ricerca industriale, 10% per sviluppo sperimentale;
- per gli **enti di ricerca**: 50% per ricerca industriale, 25% per sviluppo sperimentale;
- per ogni singolo progetto: sono previsti euro 250.000,00 indipendentemente dal numero di partecipanti italiani.

I richiedenti possono ricevere un **pagamento anticipato del 50%** dell'importo totale del finanziamento

mentre il restante finanziamento sarà pagato a rate dopo ogni relazione finanziaria e di avanzamento.

Costi ammissibili

Sono ammissibili al finanziamento tutte le attività che possono essere classificate come ricerca industriale o sviluppo sperimentale, ma i costi di ricerca industriale devono essere superiori ai costi di sviluppo sperimentale. I costi della copertura MIUR comprendono:

- personale;
- attrezzature;
- consulenza e servizi equivalenti;
- materiali di consumo;
- spese generali: non possono superare il 50% dei costi del personale e comprendono le spese di viaggio e le spese di divulgazione e coordinamento.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve seguire i seguenti passi:

1. contattare l'ente di finanziamento nazionale o regionale utilizzando il **modulo dedicato** per discutere

l'idea di progetto, il finanziamento, la fattibilità legale e finanziaria e l'ammissibilità;

2. creare un **account sulla piattaforma di progetto Eureka** per aprire una nuova domanda. La PMI innovativa che guida il consorzio dovrà aprire la domanda e invitare gli altri partner a collaborare sul modulo di domanda online;

3. sulla piattaforma, compilare il **modulo di domanda** (in inglese) e inviarlo elettronicamente. Il portale;

4. **caricare gli allegati** al modulo di domanda online.

A seconda del paese in cui hai sede, potrebbe essere necessario aggiungere un allegato finanziario: rapporti finanziari (in caso di startup), un business plan, etc.

Alla domanda è possibile allegare anche altri documenti utili alla valutazione della domanda per il progetto: un allegato tecnico (relativo al progetto) o un diagramma di Gantt.

5. invia il modulo di domanda compilato prima della scadenza.

Il **termine ultimo** per la presentazione delle domande è il **4 novembre 2021** alle ore 14:00 CET, ora di Bruxelles.

Impresa

Per esportatori e importatori UE

Brexit: la check list per gestire i nuovi controlli e gli adempimenti

di Massimo Fabio - Studio Associato, KPMG - Trade & Customs services

Nuove regole per i controlli completi sulle importazioni di merci dall'UE nel Regno Unito. La variazione è stata introdotta da Governo britannico per far fronte alle difficoltà incontrate dalle aziende del Regno Unito negli ultimi mesi per effetto della pandemia globale Covid-19, che ha avuto un significativo impatto sulle catene di approvvigionamento in tutta Europa. Per aiutare le imprese a operare con UK, si propone una check list per gli operatori unionali, nel ruolo di esportatori o di importatori, con la quale poter verificare lo stato delle azioni fatte, o da fare, per essere pronti a gestire i nuovi controlli.

Lo scorso 14 settembre, il Governo britannico ha stabilito un **nuovo calendario** per l'introduzione di **controlli completi** sulle importazioni per le merci importate dall'UE nel Regno Unito.

La **variazione** è stata indotta a motivo delle difficoltà affrontate dalle aziende del Regno Unito negli ultimi mesi per effetto della pandemia globale **Covid-19** che ha avuto un significativo impatto sulle **catene di approvvigionamento** in tutta Europa.

Tali difficoltà sono state particolarmente avvertite dal **settore agroalimentare**, per il quale erano previsti nuovi adempimenti e controlli in ingresso dalla UE a partire dal mese di ottobre sull'importazione di prodotti di origine animale. Ebbene, nell'accogliere le richieste degli importatori, il Governo ha deciso di spostare gli **obblighi** per dichiarazioni di **controlli doganali** completi al 1° gennaio 2022, prevedendo anche che le dichiarazioni di sicurezza e protezione non saranno richieste fino al 1° luglio 2022.

Le nuove indicazioni offrono l'opportunità di fare un punto complessivo sugli adempimenti dettati dal TCA, ricordando che il nuovo Accordo impone una necessaria riconsiderazione del vecchio modello di delivery per superare le discontinuità formali e sostanziali prodotte dal recesso del Regno Unito.

Qui di seguito, si propone una **checklist** per gli **operatori unionali**, nel ruolo di esportatori o di importatori, per consolidare un processo di consapevolezza e verifica delle azioni da intraprendere per essere pronti a gestire i nuovi controlli.

Leggi anche:

- Brexit: slitta al 2023 l'obbligo del marchio di conformità UKCA. Ad alcune condizioni
- Brexit tra regime transitorio ed emergenza Covid: più adempimenti, meno export

Check list di controllo per importatori ed esportatori UE

Esportatore

Un esportatore unionale per poter esportare nel rispetto degli adempimenti ora imposti dal TCA tra UE e UK deve:

1. **Verificare** di essere un esportatore come definito dal TCA (un produttore o un trader) e di essere stabilito nell'UE. Un esportatore, ai fini del TCA, non deve necessariamente essere la persona che presenta la dichiarazione di esportazione.
2. **Verificare** se i prodotti in esportazione siano soggetti a **dazi in importazione** nel Regno Unito.
3. **Determinare** se i prodotti destinati ad essere esportati abbiano il **carattere originario** dell'UE, conformemente ai requisiti stabiliti nel TCA.
4. **Essere registrato** nel sistema degli esportatori registrati dell'UE (**REX**) ed avere un proprio numero REX (se si esportano partite il cui valore supera i 6.000 euro).
5. **Raccogliere informazioni** adeguate dal proprio processo di produzione o dai propri fornitori unionali, per poter dimostrare che il prodotto è originario. Nel corso del 2021, può raccogliere (anche in un secondo momento rispetto all'esportazione) le dichiarazioni dei fornitori per sostenere le dichiarazioni di origine per le esportazioni dell'anno in corso. Dal 2022 in poi, dovrà disporre delle dichiarazioni del fornitore prima di redigere e presentare la dichiarazione di origine.
6. **Definire contrattualmente** con l'importatore nel Regno Unito se questi vorrà richiedere un **trattamento tariffario preferenziale** sulla base di una "dichiarazione di origine" compilata dall'esportatore UE o sulla base delle "conoscenze dell'importatore" (implicando così che l'esportatore UE fornisca all'importatore UK adeguate informazioni per acquisire tale conoscenza). L'esportatore UE non è obbligato a condividere tali informazioni e documenti con l'importatore UK se non desidera farlo. In tal caso, potrà decidere di fornire all'importatore una dichiarazione di origine.
7. **Compilare una dichiarazione di origine** (se è la base prescelta per la richiesta di trattamento

preferenziale) su una fattura o su un altro documento, che consenta di identificare con precisione i prodotti originari, per una singola spedizione o per più spedizioni di prodotti identici, utilizzando il “testo” di cui all’allegato 4 del TCA. Nella dichiarazione, l’esportatore UE dovrà fornire tutte le informazioni richieste. Non è necessario firmare la dichiarazione.

8. **Conservare** una copia della **dichiarazione di origine** e tutti gli altri **documenti** pertinenti (ad esempio le dichiarazioni del fornitore) per un minimo di 4 anni, per poter rispondere a qualsiasi verifica successiva.

9. **Assicurarsi** che i prodotti, tra l’esportazione dall’UE e la dichiarazione per l’importazione nel Regno Unito, **non vengano alterati o trasformati**, ovvero che i prodotti rispettino la regola di “non alterazione”.

10. **Fornire** all’importatore nel Regno Unito l’attestazione di origine (se è la base scelta per la richiesta) ed essere **pronto** per un’eventuale **verifica** successiva, su richiesta dell’autorità doganale del Regno Unito o da parte dell’autorità doganale competente dello Stato membro di registrazione nel REX, per valutare il carattere originario dell’UE dei prodotti esportati.

Importatore

Per poter importare prodotti dal Regno Unito nella UE nel rispetto degli adempimenti ora imposti dal TCA, un importatore unionale deve:

1. **Verificare** se i prodotti siano soggetti a **dazio in importazione** nell’UE.

2. **Decidere** se desidera richiedere la **preferenza** (ovvero: pagare 0% di dazi doganali) sulla base di “un’attestazione di origine” fornita dall’esportatore del Regno Unito, oppure, se intende richiedere la preferenza sulla base della “propria conoscenza” del carattere originario (UK) del prodotto:

a. nel **primo caso**, l’importatore Ue **deve ottenere** l’attestazione di origine dall’esportatore del Regno Unito;

b. nel **secondo caso**, **deve assicurarsi** di disporre delle informazioni pertinenti (e relativi documenti) per dimostrare che il prodotto è effettivamente originario (UK). È possibile ottenere tali documenti dai registri del processo di produzione, se si dispone di un accesso diretto ad essi, o dall’esportatore del Regno Unito, se questi è disposto a condividere tali informazioni.

3. **Verificare** che l’attestazione di origine fornita dall’esportatore del Regno Unito contenga il numero di riferimento dell’esportatore (un **numero GB EORI**).

4. **Assicurarsi** che i prodotti, tra l’esportazione dal Regno Unito e la presentazione della dichiarazione di importazione nell’UE, non vengano alterati o

trasformati, ovvero che i prodotti rispettino la **regola di “non alterazione”**.

5. **Richiedere** la preferenza **introducendo** nella dichiarazione di importazione il codice relativo al tipo di importazione preferenziale che si intende definire ed il **codice GB** che qualifica il paese di origine preferenziale. Inoltre, sarà necessario indicare in dichiarazione:

a. se la richiesta si basa su un’attestazione di origine, il **codice U116** (dichiarazione di origine per singola spedizione) o “U118” (dichiarazione di origine per spedizioni multiple);

b. se la richiesta si basa sul principio della conoscenza dell’importatore, il **codice U117**.

6. **Conservare** per un minimo di **tre anni**:

a. se la richiesta si basa su un’attestazione di origine, la stessa attestazione di origine e, se richiesto dall’autorità doganale dello Stato membro di importazione, l’importatore dovrà fornire una copia dell’attestazione a tale autorità doganale;

b. se la richiesta di preferenza è basata sulla conoscenza dell’importatore, tutti i registri pertinenti che dimostrino che la merce importata soddisfa i requisiti per ottenere il trattamento preferenziale dovuto per la sua natura originaria.

7. Se si importano **piccole spedizioni** di prodotti originari del Regno Unito, **da privato a privato**, per un importo inferiore a 500 euro, o nel bagaglio di un viaggiatore per un importo inferiore a 1.200 euro, in entrambi i casi non per finalità commerciali (così escludendo lo “shopping on line”), non è necessario presentare una richiesta con dichiarazione di origine o basata sulla propria conoscenza. Tuttavia, laddove si richieda la preferenza per tali partite, si dichiara che all’autorità doganale dello Stato membro di importazione che queste hanno il carattere originario.

8. **Essere pronti** per un’eventuale **verifica dell’origine dichiarata** da parte dell’autorità doganale dello Stato membro di importazione al momento della presentazione della dichiarazione di importazione e della presentazione della richiesta per l’applicazione della preferenza, o dopo l’importazione dei prodotti che hanno effettivamente beneficiato della preferenza.

9. **Fornire** all’autorità doganale dello Stato membro di importazione, su sua richiesta in caso di verifica:

a. se la domanda era basata su un’attestazione di origine, l’**attestazione di origine**. L’autorità doganale può anche richiedere ulteriori informazioni relative al rispetto delle condizioni affinché i prodotti siano considerati originari. Non esiste, tuttavia, alcun obbligo di fornirle. L’autorità doganale dello Stato membro di importazione potrà scegliere, in alternativa al mancato riscontro da parte dell’importatore,

- di richiedere successivamente assistenza nella verifica all'autorità doganale del Regno Unito;
- b. se la richiesta per il trattamento preferenziale era basata sulla conoscenza dell'importatore, con informazioni relative al soddisfacimento delle condizioni affinché i prodotti possano essere considerati originari, potrebbe essere necessario fornire **informazioni aggiuntive** o **documentazione** specifica, se

l'autorità doganale di importazione lo richiede. L'importatore potrà **aggiungere** qualsiasi ulteriore informazione che ritenga rilevante ai fini della verifica.

10. **Rispettare** le misure precauzionali appropriate, comprese le **garanzie**, se l'autorità doganale decide di sospendere la concessione del trattamento tariffario preferenziale al prodotto in esame in attesa dei risultati della verifica.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.